

te l'introduzione nell'ordinamento italiano degli obblighi di bonifica.

In secondo luogo, la società appellante aveva sostenuto che l'abrogazione nel 2013 della lettera i) dell'art. 303 del D.Lgs. n. 152/2006 (che aveva escluso l'applicazione della disciplina in materia di danno ambientale alle situazioni di inquinamento) avrebbe comportato l'estensione dell'intera disciplina del danno ambientale, prescrizione trentennale inclusa, anche alle operazioni di bonifica. I giudici hanno ribattuto sostenendo che questa lettura del dettato normativo si basa sull'erroneo presupposto che danno ambientale (artt. 298 e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006) e contaminazione (artt. 239 e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006) siano concetti sovrapponibili. Al contrario, la nozione di deterioramento riferibile al danno «comprende ma non si esaurisce» in quella di evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, di cui all'art. 242, D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto «non tutta la disciplina in materia di danno ambientale si estende alla diversa tematica delle bonifiche» come emerge anche dal fatto che l'art. 303 elenca le esclusioni relative alla disciplina contenuta nella parte VI del decreto – relativa al danno ambientale – e che la lettera g) si riferisce al danno rispet-

to all'origine del quale siano trascorsi più di trent'anni e non alla contaminazione e successiva bonifica. Addirittura, ad avviso del Collegio, la soppressione della lettera i) dal testo dell'art. 303 potrebbe proprio rappresentare la definitiva presa d'atto del legislatore che danno ambientale e contaminazione del sito sono due nozioni distinte e che la prima contiene la seconda senza esaurirsi in essa.

Tuttavia, occorre segnalare che, nonostante quanto affermato dal Consiglio di Stato, la prescrizione contenuta nell'art. 303, lettera i), seppure abrogata, sopravvive nella sostanza nel dettato dell'art. 298-bis, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, il quale assoggetta alla disciplina contenuta nel titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 «gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto».

- Via
- Aia
- Differenze tra Via e Aia
- Riesame dell'Aia
- Impianto di recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi
- *Revamping*
- Ammodernamento dell'impianto

AMBIENTE

TAR LAZIO  
15 FEBBRAIO 2023 N. 2693

## NESSUNA VIA PER IL REVAMPING DELL'IMPIANTO

di Carlotta Casagrande, B&P Avvocati

### La sintesi

In seguito a *revamping*, l'attività dell'impianto non risulta strutturalmente alterata ma, appunto, ammodernata. Le considerazioni che precedono permettono di

ritenere che questa attività sia stata correttamente valutata in regime di Aia, escludendo la necessità di procedere a rilascio di nuova Via, trattandosi di attività volta a incidere sulle modalità tecniche e